Oggetto: URGENTE - FLAVESCENZA DORATA - Comunicazioni e documentazione per i

comuni viticoli della provincia di TORINO Mittente: virologia@regione.piemonte.it

Data: 25/05/2016 17:52 A: undisclosed-recipients:;

Ai Signori Sindaci



Con riferimento all'emergenza Flavescenza dorata della vite si inviano in allegato:

- 1) lettera trasmissione
- 2) trattamenti obbligatori 2016
- 3) AVVISO divieto di trattare in fioritura
- 4) sintesi disposizioni e scheda registrazione trattamenti

SEGNALAZIONI vigneti abbandonati o incolti con vite selvatica.

Inviare al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici l'indicazione di Comune, foglio e particella/e; si procede d'ufficio a raccogliere gli altri elementi (proprietario/i, foto aeree, mappe catastali).

Le segnalazioni possono essere inviate

via mail all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it,

via fax al n. 011/4323710

per posta REGIONE PIEMONTE, Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, Via Livorno 60, 10144 TORINO

Le segnalazioni effettuate entro il 15 luglio verranno prese in carico nell'anno stesso; per quelle che arriveranno dopo tale data non si garantisce la presa in carico nella stessa stagione.

Sul sito della Regione Piemonte

http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario /vigilanza/flavescenza.htm

sono anche disponibili:

-nella Sezione **Download** a sinistra:

- FLAVESCENZA DORATA. GUIDA PER IL CONTENIMENTO DELLE VITI RINSELVATICHITE - IPLA

- Lotta Integrata alla flavescenza dorata della vite
- nella sezione Definizione di altre misure di prevenzione e controllo

la deliberazione della Giunta regionale: <u>D.G.R. 4 marzo 2013, n. 44-5490</u> "Linee guida per la cooperazione attiva dei comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei regolamenti comunali di polizia rurale."

Si prega cortesemente, vista l'importanza, di prendere attenta visione della documentazione inviata e di darne massima diffusione sul territorio.

Cordiali saluti,

Dr. Pier Mauro Giachino
Responsabile del Settore Fitosanitario e servivi tecnico-scientifici
Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
Via Livorno, 60 c/o Environment Park - palazzina A2
10144 TORINO – ITALIA

- Allegati:	
SINTESI DISPOSIZIONI 2016.pdf	61,8 KB
AVVISO divieto di trattare in fioritura.pdf	8,5 KB
InsetticidiAmmessi_ConsigliatiNel2016.pdf	30,3 KB
LetteraTrasmissioneComuni_2016.pdf	60,5 KB

D.D. 292 del 2 maggio 2016

Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2016.

sono individuate come zone focolaio le seguenti aree:

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Albaretto della Torre, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevagienna, Briaglia, Carrù, Castellino Tanaro, Costigliole Saluzzo, Lesegno, Magliano Alpi, Marsaglia, Monastero di Vasco, Mondovì, Niella Tanaro, Piozzo, Saluzzo, San Michele Mondovì, Somano, Vicoforte, Villanova Mondovì;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Albiano d'Ivrea, Bairo, Bibiana, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bricherasio, Bussoleno, Caluso, Campiglione Fenile, Carema, Castellamonte, Chianocco, Chiomonte, Cuceglio, Cuorgné, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Gravere, Levone, Macello, Maglione, Marentino, Mazzé, Meana, Mercenasco, Oglianico, Palazzo Canavese, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piossasco, Piverone, Prascorsano, Rivara, Rivarolo Canavese, Salassa, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, San Secondo di Pinerolo, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Susa, Valperga, Verrua Savoia, Villarbasse, Vische;

i seguenti comuni della Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavallirio, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Marano Ticino, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno;

i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cossato, Dorzano, Gaglianico, Lessona, Masserano, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Sostegno, Villa del Bosco, Viverone;

i seguenti comuni della Provincia di Vercelli: Gattinara, Moncrivello, Serravalle Sesia.

sono individuate come zone di insediamento le seguenti aree:

l'intero territorio della Provincia di Asti:

l'intero territorio della Provincia di Alessandria;

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze.

Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

sono individuate come zone indenni particolarmente a rischio le seguenti aree:

tutti i comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento; tutti i comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento; tutti i comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona focolaio; tutti i comuni della Provincia di Vercelli non inseriti in zona focolaio.

tutti i comuni della Provincia Verbano Cusio Ossola.

- ▶ <u>di richiamare</u>, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni già approvate con precedenti provvedimenti che i proprietari e/o conduttori dei fondi e i Comuni dovranno applicare.
 - Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento è sempre obbligatorio dopo ogni trattamento insetticida asportare la vegetazione sintomatica o capitozzare le piante, senza attendere la vendemmia; in inverno estirpare le ceppaie comprese le radici.
 - Nelle zone focolaio come previsto dall'art. 4 del citato decreto, ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza Dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma; nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l'estirpo dell'intero vigneto è obbligatorio.
 - Nelle zone di insediamento, è sempre consigliato l'estirpo delle piante infette; in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 2%, è obbligatorio estirpare le viti infette. Nei vigneti dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore e nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici può disporre l'estirpo dell'intero vigneto.
 - In qualsiasi tipo di zona, comprese le zone indenni particolarmente a rischio, nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento.
 - I territori in cui siano stati attivati o si attivino specifici progetti strategici di lotta concordati con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici comunicano ufficialmente al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici l'attivazione di specifici progetti. I progetti di lotta territoriali devono essere predisposti attenendosi alle linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 3).
 - I comuni o le realtà territoriali al fine di incentivare l'adesione alle misure obbligatorie, promuovono, per aree omogenee, la formazione di comitati di sorveglianza.
 - Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all'anno.

Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida; tale trattamento è anche previsto dalle Norme Tecniche 2016 di "Produzione Integrata" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, ai sensi del Reg. 1305/2013, approvate con la D.D. 16 marzo 2016, n. 152.

Le aziende aderenti alle azioni di Produzione integrata possono effettuare anche un quarto trattamento.

Per il terzo e il quarto trattamento insetticida, può essere scelta una tra le seguenti modalità:

- un trattamento insetticida a tutto campo:
- un trattamento insetticida localizzato sui filari esterni di vigneti situati in prossimità di vigneti abbandonati o incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche in cui si verifichino una recrudescenza della malattia e/o catture significative di adulti di scafoideo su trappole cromotattiche eventualmente poste sui filari limitrofi;
 - un trattamento insetticida post vendemmia.

Qualora occorra trattare a ridosso della vendemmia, sia in pre vendemmia sia in post vendemmia, a causa della reimmigrazione di scafoideo in vigneto può essere effettuato un solo trattamento insetticida all'anno con piretroidi, registrati per l'impiego contro le cicaline della vite e lo scafoideo.

In prossimità di incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche il trattamento deve essere localizzato e rivolto al vigneto; è vietato trattare gli incolti e le capezzagne al fine di evitare danni agli insetti pronubi e alle api.

Le aziende che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata della programmazione del PSR 2014-2020 per un eventuale terzo e quarto trattamento insetticida possono impiegare una delle sostanze attive già utilizzate nei primi due interventi; una sostanza attiva non potrà comunque

essere impiegata più di due volte (clorpirifos etil non può essere utilizzata oltre il 30/07 per il rischio residui nel vino, ma può essere di nuovo impiegata dopo la vendemmia). Si precisa che la possibilità di utilizzare la stessa sostanza attiva per due volte vale solo a partire dal terzo trattamento. Se lo scafoideo è presente in vigneto e occorre trattare a ridosso della vendemmia, vale a dire pre vendemmia o post vendemmia, può essere effettuato un solo trattamento insetticida nella stagione con piretroidi, registrati per l'impiego contro le cicaline della vite e lo scafoideo. Considerato che i formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo possono avere in etichetta differenze riguardo agli intervalli di sicurezza e agli insetti "bersaglio", occorre che sia posta particolare attenzione nella scelta dei formulati, soprattutto per i trattamenti in pre vendemmia a causa dell'intervallo di sicurezza.

Nei seguenti casi, a seguito dei monitoraggi effettuati dal Settore Fitosanitario e servizi tecnicoscientifici e/o dagli organismi di assistenza tecnica e dai tecnici aziendali, potrà essere concessa una deroga territoriale:

- esecuzione di un eventuale quarto trattamento insetticida,
- utilizzo per due volte della stessa sostanza attiva (piretroidi esclusi) a partire dal terzo trattamento,
- impiego di piretroidi, per un solo trattamento insetticida nella stagione, qualora, a causa della presenza di scafoideo, sia necessario trattare a ridosso della vendemmia, vale a dire in pre vendemmia o in post vendemmia.

Le aziende non aderenti alle Misure di Produzione integrata (Azione 214.1) sono tenute al rispetto del numero minimo di trattamenti obbligatori e all'osservanza delle indicazioni presenti in etichetta delle sostanze attive utilizzate.

Tutte le aziende e i conduttori hobbisti sono tenute a seguire le indicazioni che vengono emanate a livello locale dagli organismi di assistenza tecnica e dai Progetti Pilota territoriali.

Le aziende viticole in agricoltura biologica devono effettuare obbligatoriamente almeno tre trattamenti insetticidi, con piretro o sali potassici degli acidi grassi, di cui almeno due con piretro, sui giovani ogni 7-10 giorni, nel periodo maggio-giugno; il posizionamento dei trattamenti deve essere stabilito tenendo in considerazione la fioritura della vite e il ciclo dello scafoideo. Entrambe le sostante attive agiscono solo per contatto e pertanto devono essere distribuite in modo tale da interessare anche la pagina inferiore delle foglie dove si trovano generalmente gli stadi giovanili. Non esistono sostanze attive autorizzate in coltivazione biologica contro gli adulti di scafoideo pertanto gli interventi contro gli stadi giovanili risultano fondamentali per ridurre la popolazione dell'insetto vettore.

- Nelle situazioni (sia in zona focolaio sia in zona insediamento) in cui non sono presenti piante con sintomi e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di Scaphoideus titanus (0,02 forme giovanili per pianta) i trattamenti obbligatori possono essere ridotti a due.
- Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 03/08/1998, al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) tossici per le api durante il periodo di fioritura della vite. I trattamenti sono vietati anche se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata nei mesi di luglio, agosto e settembre.

L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

Presenti piante con sintomi e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di Scaphoideus titanus (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di S. titanus deve essere valutata con le metodologie descritte nell'allegato 1 alla presente determinazione (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori.

Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza.

I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus* e che intendono ridurre i trattamenti contro *S. titanus* da due a uno, devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it, entro il 30 giugno 2016, specificando:

l'area omogenea individuata;

il numero di punti di rilievo per area omogenea;

quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;

• il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.

Qualora venga comunque eseguito il primo trattamento insetticida sui giovani, è possibile non effettuare il rilievo sui giovani e valutare la popolazione di *S. titanus* mediante l'uso delle trappole cromotattiche.

Per le aziende convenzionali nei cui vigneti **non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto nell'anno precedente e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre) i trattamenti sui giovani possono essere eseguiti con piretro; i trattamenti devono comunque essere 2; se nella stagione si dovessero superare le due catture occorrerà provvedere comunque con un trattamento sugli adulti.

- Nelle zone indenni particolarmente a rischio deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all'anno.
- Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline.
- Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l'indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato. Per le registrazioni può essere usato il quaderno di campagna; per le aziende che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata della programmazione del PSR 2014-2020, è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle specifiche norme attuative. Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 2).
- Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali per l'esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore. Tali bollettini hanno lo scopo di fornire una indicazione generale; tuttavia occorre che si attui una verifica puntuale sul territorio per valutare localmente la presenza del vettore Scaphoideus titanus e dei suoi stadi di sviluppo. Ai rivenditori di prodotti fitosanitari verranno inviate le informazioni relative all'esecuzione dei trattamenti insetticidi per la lotta a Scaphoideus titanus ed alla salvaguardia degli insetti pronubi a cui gli acquirenti dovranno attenersi.
- Nel periodo invernale è obbligatorio eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la situazione per la stagione successiva:
 - eliminare e distruggere la vite selvatica presente in incolti, boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti dove potrebbero essere presenti le uova dell'insetto vettore;

- durante la potatura eliminare le piante che hanno manifestato tardivamente i sintomi.

- Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50℃ per 45 minuti. E' opportuno che l'effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall'impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze le piante infette devono essere sempre estirpate sia che il campo ricada in zona focolaio sia che ricada in zona di insediamento, pena l'esclusione definitiva del campo dal prelievo di materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.

SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni regionali in applicazione del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" sono applicate le sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola":

"I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro".

Sono inoltre applicate le seguenti misure previste dal comma 3 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola":

- l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese;

- la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo a qualsiasi titolo amministrato dalla Regione Piemonte.



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DIREZIONE AGRICOLTURA SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI

Azienda:		
Indirizzo:		
Comune: Provincia ()		
Partita IVA o Codice Fiscale		
Registrazioni trattamenti insetticidi contro Scaphoideus titanus vettore di Flavescenza dorata	vescenza dorata	
ubicazione vigneti anno		

Quantità usata Kg o litri			
Nome sostanza attiva			
Data			
Superficie (ettari)			
Località			
Comune			

Quantità usata Kg o litri						
Nome prodotto fitosanitario						
Data						
Superficie (ettari)						
Località						
Comune						

Firma del titolare dell'azienda

AVVISO

VISTO che in passato, grazie ad una più capillare e attenta campagna di informazione, è stato possibile evitare fenomeni di avvelenamento delle api causati dall'esecuzione di trattamenti insetticidi durante la fioritura della vite; considerato che nel territorio Piemontese continua ad esservi l'obbligo di effettuare la difesa fitosanitaria contro l'insetto vettore della Flavescenza dorata della vite

- ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) dannosi per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura. I trattamenti sono altresì vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto al loro sfalcio;
- ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 la vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi di legge è demandata ai competenti uffici della Regione, ai Comuni, ai Servizi veterinari delle ASL, al Corpo forestale;
- ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 20 del 03/08/1998 per la violazione delle norme e degli obblighi di legge si applicano le sanzioni amministrative previste.

SI RICORDA

ai possessori e/o conduttori a qualunque titolo di vigneti di <u>non effettuare</u> alcun trattamento con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) dannosi per le api <u>durante la fioritura della vite</u> e di seguire con la massima attenzione i comunicati che verranno pubblicati dalle Organizzazioni, dai tecnici viticoli o, se il Comune risulta inserito in un progetto pilota, dagli Enti o dai Comitati coinvolti nel progetto.

Una corretta difesa fitosanitaria in vigneto è in grado di garantire lo stato di salute della coltura e contemporaneamente salvaguardare le api e gli altri insetti pronubi.

L'Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte vigilerà al fine di garantire il rispetto del presente avviso relativo ai citati articoli n. 17, 28, 29 della L.R. n. 20 del 3/08/98. Si chiede la collaborazione di tutti per la massima osservazione di questo comunicato.



FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE LOTTA OBBLIGATORIA

(decreto ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite")

La Flavescenza dorata della vite si previene solo se:

1) si elimina la vegetazione con sintomi della malattia o si capitozzano le piante, senza attendere la vendemmia; in inverno si estirpano le ceppaie comprese le radici; 2) si elimina l'insetto che la trasmette.

TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2016 contro l'insetto Scaphoideus titanus, vettore della malattia

TRATTARE NELLE DATE CHE SARANNO INDICATE DALL'ASSISTENZA TECNICA O DAI COMUNI

ATTENZIONE!! E' INUTILE TRATTARE PRIMA CHE L'INSETTO NON E'
ANCORA INFETTIVO

SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI

(Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- •Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- •Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- •Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione; trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.

AZIENDE BIOLOGICHE

ATTENZIONE: I TRATTAMENTI CON PIRETRO e SALI POTASSICI DEGLI ACIDI GRASSI SONO EFFICACI SOLO SUI GIOVANI E QUINDI DEVONO ESSERE ANTICIPATI RISPETTO A QUELLI CON INSETTICIDI DI SINTESI E RIPETUTI 3 VOLTE A DISTANZA DI 7-10 GIORNI, EVITANDO COMUNQUE DI TRATTARE NEL MOMENTO DI FIORITURA DELLA VITE

Il PIRETRO deve comunque essere utizzato per due trattamenti. Trattare la sera tardi, usare acque non calcaree o acidificare la soluzione (pH < 7).

AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA (aziende che aderisco alle Misure Agroambientali PSR 2014-2020)

BUPROFEZIN (da utilizzare solo negli stadi giovanili)

ETOFENPROX

ACETAMIPRID

THIAMETHOXAM

CLORPIRIFOS ETILE (da non utilizzare oltre il 30 luglio)

CLORPIRIFOS METILE

PIRETROIDI (1 solo trattamento all'anno, da utilizzare solo in prossimità della vendemmia, pre o post vendemmia)

ALTRE AZIENDE

PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE (ELENCO A)

	ELENCO A			
Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)		
Buprofezin	Tiadiazinoni	21		
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	14		
Clorpirifos etile	Fosforganici	30		
Clorpirifos metile	Fosforganici	15		
Acetamiprid	Neonicotinoidi	14		
Thiamethoxam	Neonicotinoidi	21		
Acrinatrina	Piretroidi	30		
Alfa-Cipermetrina	Piretroidi	7		
Beta-ciflutrin	Piretroidi	14		
Deltametrina	Piretroidi	3-7-15		
Esfenvalerate	Piretroidi	14-15		
Lambda-cialotrina	Piretroidi	7-9-21		
Zeta-cipermetrina	Piretroidi	28		

^(*) sostanze attive con azione indipendente dalla temperatura o efficaci anche con temperature elevate

SANZIONI

CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 200,00 A 1.200,00 EURO



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA Direzione Agricoltura Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

Torino, 2 0 MAG. 2018

prot. n.21190/A1703A Classificazione: 7.190.10.30, 19/2016A

Egr. Sig. SINDACO

Oggetto: aggiornamenti sull'applicazione in Piemonte del decreto ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite".

Si comunica che con la Determinazione Dirigenziale n. 292 del 2 maggio 2016 sono state aggiornate le zone focolaio, le zone di insediamento, le zone indenni particolarmente a rischio e le misure di intervento contro la Flavescenza dorata. Con la Determinazione Dirigenziale n. 293 del 2 maggio 2016 è stato definito il Piano operativo 2016 e le e procedure per la segnalazione delle situazioni a rischio per la diffusione della malattia.

Risulta necessario <u>proseguire gli interventi di prevenzione e di lotta</u> per contrastare la malattia e preservare il settore vitivinicolo piemontese.

La lotta contro la malattia si basa sulla profilassi attuata attraverso la tempestiva estirpazione delle piante infette, i trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore e l'impiego nei reimpianti di materiale di moltiplicazione sano, l'estirpazione dei vigneti abbandonati e la pulizia degli incolti dalla vite selvatica.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici continuerà a garantire la vigilanza sul territorio.

Si invitano i comuni:

- ad adeguare i regolamenti di polizia rurale come già comunicato nel 2013 e come previsto dalla D.G.R. 4 Marzo 2013, n. 44-5490 "Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale"
- a segnalare al Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici vigneti abbandonati o incolti con vite selvatica indicando Comune, foglio e particella all'indirizzo mail virologia@regione.piemonte.it.

Si invitano i Comuni a dare la più ampia informazione possibile sul territorio e si allega materiale informativo.

Si prega di dare diffusione dell'Avviso relativo al divieto di trattamenti in fioritura al fine di salvaguardare le api e gli insetti pronubi (L.R. 20/1998).

Le informazioni tecniche relative alle date di esecuzione dei trattamenti insetticidi verranno diffuse sul territorio dai tecnici viticoli o, se il Comune risulta inserito in un progetto pilota, dagli Enti, dai Comitati o dai tecnici coinvolti nel progetto.

Per eventuali richieste di chiarimenti si prega di inviare una e-mail all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore Fitosanitario (dott. Pier Mauro Giachino)